

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ  
CIVILE PATRIMONIALE  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**CAPITOLATO DI GARA  
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

ALLEGATO G

## SOMMARIO

### DEFINIZIONI

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1 - Durata del contratto
- 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 4 - Modificazioni dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio
- 6 - Diminuzione del rischio
- 7 - Altre assicurazioni
- 8 - Recesso in caso di sinistro
- 9 - Forma delle comunicazioni
- 10 - Coassicurazione e delega
- 11 - Clausola Broker
- 12 - Estensione territoriale
- 13 - Oneri fiscali
- 14 - Foro competente esclusivo
- 15 - Rinvio alle norme di legge
- 16 - Interpretazione del contratto
- 17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 18 - Oggetto dell'assicurazione
- 19 - Estensioni della garanzia
- 20 - Massimale assicurato
- 21 - Limiti di indennizzo, franchigia e scoperto
- 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- 23 - Inizio e termine della garanzia
- 24 - Premio annuo lordo iniziale
- 25 - Regolazione del premio
- 26 - Persone non considerate "terzi"

#### NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

- 27 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 28 - Gestione delle vertenze in caso di sinistro - Spese legali

## DEFINIZIONI

<b>Assicurato</b>	La Contraente nello svolgimento di tutte le attività previste dal proprio Statuto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Broker</b>	Intermediario assicurativo, così come definito dalla vigente legislazione: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A e la G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l. incaricato dalla Contraente della gestione e dell'esecuzione del contratto.
<b>Claims made</b>	Forma assicurativa in base alla quale sono in garanzia le richieste di risarcimento notificate per la prima volta durante il periodo di validità contrattuale.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e sui cui gravano gli obblighi da essa derivanti: A.C.I. Automobile Club d'Italia.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi che sia suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno erariale</b>	Il danno pubblico subito dall'Erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
<b>Danno materiale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Dipendente</b>	Qualsiasi persona che si trovi alle dipendenze della Contraente nonché chiunque, pur non alle dirette dipendenze, partecipi alle attività istituzionali dell'Ente ed abbia pertanto un rapporto di servizio o di mandato con la Contraente stessa.
<b>Evento dannoso</b>	Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo dal quale scaturisce la richiesta di risarcimento e/o circostanza.
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale</b>	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro, che costituisce anche il limite di indennizzo.
<b>Perdita patrimoniale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dalla Contraente agli Assicuratori.
<b>Responsabilità civile</b>	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
<b>Responsabilità amministrativa</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

<b>Responsabilità amministrativa - contabile</b>	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Retribuzioni</b>	Il totale delle remunerazioni, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, e delle indennità corrisposte dalla Contraente a prestatori di lavoro dipendenti, parasubordinati ed interinali.
<b>Richiesta di risarcimento e/o circostanza</b>	<p>a) Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;</p> <p>b) azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;</p> <p>c) qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento danni.</p> <p>Le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate come unica richiesta di risarcimento.</p>
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi un sinistro.
<b>Sinistro</b>	La richiesta di risarcimento e/o circostanza, di cui alla relativa definizione, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata della presente polizza e regolarmente denunciata alla Società.
<b>Società – Assicuratore</b>	L'impresa, il gruppo di imprese o il soggetto che presta l'assicurazione.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **1 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/05/2017 alle ore 24,00 del 31/05/2021.

La Società si impegna, su richiesta della Contraente, a prorogare la garanzia, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di dodici mesi oltre la scadenza contrattuale sopra indicata, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio: tale rateo, andrà corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della proroga.

La/e richiesta/e di proroga deve/devono essere inoltrata/e alla Società con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza contrattuale e finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova polizza assicurativa.

### **2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il sessantesimo giorno successivo alla decorrenza stessa: qualora tale pagamento del premio venisse effettuato successivamente al termine sopra indicato, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento stesso.

A parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile, se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere corrisposti al Broker.

Qualora le verifiche previste dalla vigente legislazione in materia, effettuate dalla Contraente, dovessero evidenziare un inadempimento a carico della Società, quest'ultima si impegna comunque a tenere in garanzia il rischio regolamentato dalla presente polizza; tale impegno rimane subordinato alla presentazione, da parte della Contraente, di idonea documentazione che comprovi l'avvenuto intervento sostitutivo previsto dall'art.4 del D.P.R. n.207/2010 ovvero l'applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n.602/1973 e delle disposizioni del D.M. n.40/2008.

### **3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

A parziale deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le incomplete o inesatte dichiarazioni rese dalla Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento nonché la validità dell'assicurazione, sempre che tali omissioni e inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### **4 - Modificazioni dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **5 - Aggravamento del rischio**

Premesso che per "aggravamento del rischio" si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, la Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Pertanto qualsiasi elemento intervenuto successivamente alla stipula del presente contratto deve essere comunicata per iscritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza.

Tali elementi possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non limitativo, riorganizzazione e/o mutamenti interni all'organizzazione della Contraente (significativa variazione dei beni assicurati o del numero degli Assicurati, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente stessa che abbiano effetto sulle proprie competenze e funzioni).

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

La Contraente/Assicurato, infine, non è tenuta a comunicare per iscritto alla Società le variazioni di rischio che derivano da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio sulla base della comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si stabilisce fra le Parti, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a quanto previsto dal presente articolo sarà immediata; pertanto la Società restituirà alla Contraente la quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **7 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

#### **8 - Recesso in caso di sinistro**

Esclusivamente a partire dalla seconda annualità assicurativa, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 6 mesi da quello di ricevimento della raccomandata, mentre quello esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.

In ogni caso, la Società mette a disposizione della Contraente il premio, escluse le imposte, relativo al periodo di rischio non corso entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Salvo il caso di esplicita accettazione da parte della Contraente con conseguente diminuzione del premio, la Società non può esercitare recesso per singoli rischi o garanzie della presente polizza.

#### **9 - Forma delle comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

#### **10 - Coassicurazione e delega**

Nel caso di ricorso alla coassicurazione, la presente assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel relativo riparto.

La Società Delegataria sarà pertanto tenuta ad assolvere, direttamente e per intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare le Società presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società Delegataria è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sottoscrivendo la presente polizza ed il relativo riparto, la/le coassicuratrice/i da/danno mandato alla Società Delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto, riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

#### **11 - Clausola Broker**

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A (via Cristoforo Colombo, 149 – 00147 Roma) e la G. e A. Gestioni e Assicurazioni S.r.l. (via Monte Zebio n. 32 – 00195 Roma), in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni, sempre che sia vigente il mandato di brokeraggio. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto della Contraente – dal R.T.I. sopra indicato.

Pertanto ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente alla AON S.p.A. (mandataria capogruppo) ed anche ai fini dell'art.1901 Codice Civile, si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile. Il broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

#### **12 - Estensione territoriale**

L'assicurazione è operante per eventi che si verificano o i cui effetti devono essere trattati processualmente in Italia, nella Città dello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e nei Paesi facenti parte dell'Europa geografica.

#### **13 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **14 - Foro competente esclusivo**

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

#### **15 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

#### **16 - Interpretazione del contratto**

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

### **17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale del presente contratto, nonché dell'eventuale proroga di cui all'art.1, si impegna a fornire alla Contraente l'elaborato dei sinistri rubricati a far tempo dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Il suddetto elaborato, in formato digitale modificabile, deve essere fornito - nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali - entro i trenta giorni solari successivi a ciascuna delle scadenze di cui al precedente comma e dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. numero del sinistro e data di accadimento;
2. indicazione della tipologia dell'evento/garanzia colpita;
3. stato del sinistro (aperto, con stima di indennizzo pari a € .....; liquidato per € .....; respinto).

La Contraente ha in ogni caso la facoltà, fornendo adeguata motivazione, di richiedere ed ottenere le informazioni di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore opportunamente motivato, la Società sarà tenuta al versare alla Contraente una penale per ogni giorno solare di ritardo pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo del presente contratto.

Per le informazioni che andranno fornite successivamente alla scadenza contrattuale della presente polizza, le eventuali penali verranno garantite dal deposito cauzionale definitivo che, pertanto, risulterà svincolabile esclusivamente dopo la fornitura dell'elaborato in questione.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **18 - Oggetto dell'assicurazione**

- A) L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle attività previste dallo Statuto, dall'Ordinamento dei servizi e dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
- Sono inoltre comprese le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- B) L'assicurazione comprende anche il pregiudizio economico derivante all'Assicurato per danni erariali in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti e ciò fino alla concorrenza della differenza fra il danno erariale provocato e quanto eventualmente addebitato ai dipendenti responsabili.

Resta inteso fra le Parti che la Società assicuratrice sarà obbligata a condizione che:

- 1) relativamente al punto A) di cui sopra, sia stata accertata dal Tribunale competente con sentenza definitiva la responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso da propri dipendenti, ivi compresa l'eventuale differenza fra l'importo pagato dall'Assicurato e quanto posto dalla Corte dei Conti a carico dei singoli dipendenti, responsabili per colpa grave.
- 2) Relativamente al precedente punto B), sia stata accertata dalla Corte dei Conti con sentenza definitiva la responsabilità amministrativa o la responsabilità amministrativa – contabile di dipendenti dell'Assicurato, limitatamente a quanto eventualmente la Corte dei Conti ponga a carico diretto dell'Assicurato.

### **19 - Estensioni della garanzia**

- 19.1) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
- 19.2) Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- 19.3) Attività di rappresentanza.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività svolta dai dipendenti, anche per incarichi di carattere collegiale e/o commissariale, in rappresentanza dell'Ente assicurato stesso in altri Enti, Società ed organi collegiali.

- 19.4) Copertura automatica dei sostituti.  
In caso di sostituzione, sia a carattere temporaneo che definitivo, di uno o più dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione è automaticamente operante nei confronti del/dei sostituto/i, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a far tempo dalla data di conferimento dell'incarico; il premio relativo al/ai sostituto/i viene pertanto compensato con quello precedentemente corrisposto dall'Assicurato.
- 19.5) Errato trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
- 19.6) Spese di pubblicità.  
L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per realizzare una campagna pubblicitaria con il fine di prevenire o di minimizzare le conseguenze di una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente polizza.
- 19.7) Perdite patrimoniali per attività connessa all'affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alle attività di espletamento di procedure di gara, compresa la gestione del relativo contratto, previste dalla vigente legislazione in materia.
- 19.8) Vincolo di solidarietà esteso.  
Nel caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato stesso limitatamente alla sua quota di pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
- 19.9) Perdite patrimoniali per attività connesse al D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.  
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sono pertanto in garanzia le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato nella loro qualità di responsabili del servizio di prevenzione e protezione.  
La presente estensione di garanzia, ferme le esclusioni di cui al successivo art.22), è subordinata al possesso da parte del dipendente delle qualifiche previste dalla legislazione in materia ed allo svolgimento, qualora previsto dal D. Lgs. n.81/2008, del relativo corso di idoneità.

## **20 - Massimale assicurato**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 7.500.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati nel medesimo periodo ed anche nel caso di corresponsabilità.

## **21 - Limiti di indennizzo, franchigia e scoperto**

Le garanzie di cui al presente contratto vengono prestate con uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 2.000,00 per ogni singolo sinistro.

Detto scoperto e franchigie dovranno rimanere a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farli assicurare da altri assicuratori.

È, inoltre, previsto un limite di indennizzo pari ad € 500.000,00 relativamente alle estensioni di garanzia 19.5) e 19.6).

## **22 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti o derivanti:

- a) a danni materiali e corporali di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'art.18) – Oggetto dell'assicurazione, comma A);
- b) a fatti e/o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente copertura;
- c) a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente medesimo;
- d) alla stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) al possesso, alla custodia o all'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli nonché la responsabilità civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005, Titolo X, e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- f) da responsabilità, accertata con provvedimento definitivo dall'Autorità competente, che gravi personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per responsabilità amministrativa o amministrativa - contabile, salvo quanto previsto al punto B) dell'art.18) – Oggetto dell'assicurazione;
- g) da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) da inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale, presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- i) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

## **23 - Inizio e termine della garanzia**

La presente assicurazione è prestata nella forma "claims made" e pertanto vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il comportamento colposo che ha provocato il sinistro sia stato posto in essere (periodo illimitato di retroattività).

Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile la Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di fatti e/o circostanze che possano far supporre il sorgere di un sinistro già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

## **24 - Premio annuo lordo iniziale**

Il premio della presente assicurazione viene calcolato moltiplicando il tasso lordo per mille sotto indicato, che rimane fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, sull'importo totale delle retribuzioni erogate dalla Contraente ai propri dipendenti nel corso dell'annualità assicurativa.

Pertanto il premio annuo lordo iniziale viene così determinato:

Importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate dalla Contraente	Tasso lordo pro mille	Premio annuo lordo iniziale
€ 100.000.000,00		€

Il premio annuo lordo iniziale suesposto costituisce il premio minimo anticipato, comunque dovuto alla Società, fermo il disposto del successivo art.27) – Regolazione del premio.

### **25 - Regolazione del premio**

Il premio della presente polizza, convenuto in base ad elementi di rischio variabili come meglio specificato nel precedente art.26) – Premio annuo lordo iniziale, viene anticipato in via provvisoria in base al conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo – o della minore durata del contratto – sulla base del relativo consuntivo.

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo o della minore durata del contratto, la Contraente è tenuta a comunicare alla Società i dati necessari, cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Tale dichiarazione è effettuata anche ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

In base a tale dichiarazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di regolazione premio; in caso di differenza attiva, la Contraente è tenuta al pagamento del relativo premio entro i sessanta giorni successivi al ricevimento dei documenti di cui sopra.

Qualora la Contraente non effettui nei termini prescritti la comunicazione dei dati in questione, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società potrà fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del premio o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **26 - Persone non considerate "terzi"**

Non sono considerati "terzi" il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi Amministratore dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale Amministratore, nonché le società di cui tale Amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, salvo quanto previsto al precedente art.19.3) – Attività di rappresentanza.

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### **27 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro***

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società ovvero al broker, entro trenta giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile).

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli assicuratori.

Qualora il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, la Società deve darne comunicazione all'Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro stesso.

### **28 - *Gestione delle vertenze in caso di sinistro - Spese legali***

Gli assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Contraente

La Società

## DICHIARAZIONI

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

***delle Norme che regolano l'assicurazione in generale***

- 1 Durata del contratto
- 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 12 Estensione territoriale

***delle Norme che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione***

- 18 Oggetto dell'assicurazione
- 19 Estensioni della garanzia
- 20 Massimale assicurato
- 21 Limiti di indennizzo, franchigia e scoperto
- 22 Rischi esclusi dall'assicurazione
- 23 Inizio e termine della garanzia
- 25 Regolazione del premio

***delle Norme che regolano i sinistri***

- 27 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 28 Gestione delle vertenze in caso di sinistro – Spese legali

La Contraente

La Società